

VERBALE COSTITUZIONE "FONDO APPRENDISTATO"
C.ED.A.M.

Il giorno 25 giugno 2012 presso la C.ED.A.M. in Ancona si sono incontrate:

- ANAEPA - CONFARTIGIANATO Imprese Marche,
- CNA Costruzioni Marche,
- FIAE-CASARTIGIANI Marche,
- CLAAI Marche

1

e

- FILCA-CISL regionale delle Marche,
- FILLEA-CGIL regionale delle Marche,
- FENEAL-UIL regionale delle Marche,

Le parti

- considerato che l'allegato "L" del CCNL 1 ottobre 2004 per le imprese del settore edile ha istituito una prestazione per i lavoratori apprendisti destinata ad assicurare un trattamento economico qualora l'impresa abbia sospeso il lavoro per eventi atmosferici;
- visto l'art. 16 del CCRL per le imprese edili e PMI delle Marche del 7/12/2011 che da attuazione a quanto previsto al citato allegato "L" prevedendo la istituzione di un fondo alimentato dalle imprese con funzione mutualistica;
- valutati gli accordi successivamente intervenuti tra le parti sulla stessa materia;
- tenuto conto che le parti a livello nazionale hanno inteso identificare alcuni principi cui si dovrà attenere detto fondo, demandando ad apposito regolamento territoriale la disciplina operativa;

convengono quanto segue:

1) FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO

Nell'ambito della C.ED.A.M. (Cassa Edile dell'Artigianato e delle PMI delle Marche) è istituito il FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO, che sarà alimentato dai versamenti provenienti dalle imprese nella misura del 0,5% per ogni lavoratore apprendista in forza, da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 2008.

Il versamento, che decorre dal 1 maggio 2012, è dovuto con le medesime modalità previste per le altre contribuzioni ordinarie alla C.ED.A.M.

Le disponibilità del fondo sono finalizzate a rimborsare alle imprese il trattamento economico previsto dall'art.12 del CCNL Edilizia del 23 luglio 2008, già anticipato ai lavoratori apprendisti.

L'operatività del fondo decorre dal 1/10/2012 anche con riferimento al successivo punto 6).

2) COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL FONDO

La gestione operativa del fondo è affidata ad un apposito comitato tecnico, quale organo deputato alla valutazione, presieduto dal Presidente e dal Vicepresidente della C.ED.A.M. oltre a 4 membri

VERBALE COSTITUZIONE "FONDO APPRENDISTATO"
C.ED.A.M.

in rappresentanza di n. 2 per le parti artigiane e n. 2 per le parti sindacali dei lavoratori. Il comitato avrà il compito di valutare le richieste delle imprese secondo le linee guida definite di seguito.

Il comitato tecnico è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento del fondo e provvederà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, a trasmettere alle parti, per il tramite del comitato di presidenza della cassa, i risultati di gestione relativi al periodo 1 ottobre – 30 settembre.

Le parti sociali, sulla base dell'andamento annuale della gestione del fondo, potranno adeguare la percentuale di contribuzione a carico delle imprese.

2

3) TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO

Nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista, dovuta ad eventi meteorologici, sarà riconosciuto da parte dell'azienda, contestualmente alla retribuzione del mese interessato, un emolumento pari al trattamento CIG corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore; tale prestazione sarà rimborsata dalla C.ED.A.M..

L'azienda erogherà un anticipo per un periodo complessivo annuale non superiore alle 150 ore per dipendente.

4) REQUISITI

Per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo, l'apprendista, alla data dell'evento, deve:

- risultare alle dipendenze di una ditta regolarmente iscritta alla C.ED.A.M.;
- avere accantonamenti versati presso la C.ED.A.M., per tale contributo, di almeno 250 ore per lavoro realmente prestato nei 3 (tre) mesi precedenti l'evento.

5) RICHIESTA RIMBORSO PER INTEMPERIE STAGIONALI

Le imprese presenteranno domanda di rimborso, entro 120 giorni dal termine dell'evento (periodo prorogabile nel caso di giustificato motivo), corredata dalla busta paga del mese di corresponsione e dall'autorizzazione rilasciata dalla competente sede dell'INPS per analogo intervento richiesto per il personale operaio. Qualora l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione comprovante l'evento circa la località interessata (es. dichiarazione ARPAM o altro ente/struttura pubblica) o, in mancanza, documentazione relativa ad altre località poste nelle vicinanze del cantiere interessato.


Qualora l'impresa non sia in grado di produrre alcuna documentazione potrà inoltrare egualmente la domanda allegando apposita autocertificazione.

Il comitato, attraverso un controllo a campione, potrà verificare la congruità della domanda avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali CIG edilizia.

Hanno diritto al rimborso le imprese che risulteranno in regola con i versamenti contributivi alla C.ED.A.M. all'atto della liquidazione.

6) NORMA TRANSITORIA

Le parti concordano che la prestazione extracontrattuale "CIG apprendisti" cessa il 30/09/2012 e che gli eventi che si verificheranno entro tale data, saranno rimborsati dalla C.ED.A.M. alle imprese, attraverso il Fondo Prestazioni.



VERBALE COSTITUZIONE "FONDO APPRENDISTATO"
C.ED.A.M.

7) CLAUSOLA DI DISSOLVENZA

Nel caso di innovazioni legislative che prevedano l'erogazione ovvero l'estensione totale o parziale dei trattamenti di CIG già previsti per gli operai a favore degli apprendisti, decadrà la percentuale di cui al primo comma del punto uno e le parti si incontreranno al fine di definire eventuali ulteriori integrazioni dei trattamenti pubblici.

8) DECORRENZA

Il presente Accordo decorre dal 1/5/2012, ove non diversamente specificato, e per la sua validità si rimanda agli accordi stipulati tra le parti firmatarie del CCRL 7 dicembre 2011.

3

Letto, confermato e sottoscritto.

ANARPA-Confartigianato

CNA Costruzioni

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

FENEA-UIL

UILCA-CISL

FILEA-CGIL